

Sentenza del 07/03/2022 n. 609 - Comm. Trib. Reg. Puglia Sezione 26

La XXXXXXXXXXXX. con atto di appello notificato il XXXXX/2017, depositato il XXXXX/2017, ha impugnato la sentenza n. XXXXX/17 del 27/02/2017, depositata il XXXX/2017, con cui la CTP di Foggia ha rigettato il ricorso, proposto dalla stessa società, avverso gli avvisi di accertamento n. XXXX e XXXX aventi ad oggetto Tarsu, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, emessi dal Comune di XXXXXX.

La società ricorreva avverso i suindicati avvisi di accertamento ritenendo che la tassazione andava limitata ai soli locali produttivi di rifiuti urbani, dovendo restare escluso il capannone adibito esclusivamente alla lavorazione e commercializzazione di metalli ferrosi semilavorati dal momento che gli scarti di lavorazione venivano smaltiti in proprio dalla società stessa. Anche altri locali, specificamente indicati, dovevano essere esclusi dalla tassazione.

La CTP respingeva il ricorso sulla scorta della considerazione che in mancanza di indicazione, nelle dichiarazioni presentate dal contribuente, della ricorrenza dei motivi di esenzione, totale o parziale, della debenza della tassa, la stessa non poteva essere ritenuta illegittimamente accertata, neppure per le superfici oggetto di contestazione. Compensava le spese di giudizio.

L'appellante censura la sentenza in quanto basata sul fatto che la società non avrebbe formalizzato, in sede di denuncia di nuova occupazione, alcuna richiesta di esenzione per il nuovo stabilimento (utilizzato dal 01/04/2008), e successivamente non avrebbe fornito dimostrazioni adeguate di quanto affermato, neanche in sede dibattimentale.

Lo stesso appellante, pur riconoscendo la corretta riproposizione dei principi di diritto applicabili alla fattispecie, tuttavia, fa presente: -di aver invocato le agevolazioni in materia di Tarsu, come si evince dalla nota 9401 del 07/03/2012 dello stesso Comune di XXXXX ove si riferisce della richiesta avanzata dalla XXXXXXXXXXXX di non tassabilità degli immobili siti lungo la SP 116; -di aver dato risposta alle richieste del Comune ed in particolare alla citata nota 9401 inviando il 19/06/2012 una mail indirizzata alla CERIN SRL (società incaricata dal Comune per la individuazione delle superfici tassabili). In tale comunicazione, già prodotta in prime cure, sono state trasmesse al Comune le planimetrie dei locali con indicazione dei metri quadri utilizzati e la precisazione delle destinazioni d'uso dei medesimi.

Il Comune XXXXXXXX, invece, senza tener conto di quanto comunicato dalla società e senza eseguire alcun sopralluogo, ha emesso dopo sei mesi gli avvisi di accertamento contestati.

Chiede la riforma della sentenza, con rettifica della pretesa impositiva che deve essere limitata alle sole pertinenze dello stabilimento industriale come sinteticamente esposto in una specifica tabella riportata nel ricorso, in cui la tassazione è limitata alle sole pertinenze di stabilimenti industriali. Specificamente la tassazione deve riguardare la p.lla XX, fg. 1XX, sub 8, di mq. 195, indicata con la lettera C sulla planimetria inviata al Comune, allegata al ricorso, e quindi con esclusione di quelle indicate con A, B e D sulla stessa planimetria. L'imposizione per l'anno 2008 e 2009 è diversa in considerazione dell'utilizzo dei beni a far data dall'1/4/2008. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

L'appellato non si è costituito.

All'odierna pubblica udienza, udito il relatore, assente la parte costituita, la causa va in decisione.

Motivi della decisione

L'odierno Collegio, dopo un accurato esame dell'istanza, valutati gli atti di causa, ritiene parzialmente fondate le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente.

La società appellante svolge attività di lavorazione e commercializzazione di metalli ferrosi semilavorati, cosa pacifica e non contestata dal Comune. Nell'esercizio dell'attività industriale, produce residui di lavorazione che provvede a smaltire in proprio, a proprie spese, mediante contratti di appalto con imprese a ciò deputate. La documentazione allegata in primo grado (vedi all.7,8,9 e 10) attesta lo smaltimento con tali modalità.

L'impugnata sentenza, indubbiamente, muove da consolidati approdi giurisprudenziali (Cass, Sentenze nn. 19720/2010, 3772/2013, 16858/2014, Ordinanze nn. 19469/2014, 10634/2019, 21011/2021) per effetto dei quali, per la Tarsu, occorre indicare con precisione sia le superfici escluse dalla tassazione perché produttive esclusivamente di rifiuti speciali smaltiti direttamente, sia delle concrete condizioni di inutilizzabilità dei locali.

Nel caso in esame, tuttavia, l'indiscutibile attività svolta dalla società, come sopra riportata, non doveva passare inosservata al Comune che era stato fornito delle planimetrie catastali dalla stessa società. L'Ente avrebbe dovuto fornire prova del rispetto dell'iter procedimentale posto in essere nell'ambito dei poteri istruttori, nonché degli strumenti di controllo predisposti, al fine di verificare le eventuali discordanze tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli risultanti dai dati in suo possesso. Cosa che non risulta fatta, come non risulta fornito alcun elemento tecnico atto a confutare le determinazioni analitiche della parte ricorrente, come da documentazione versata in atti.

Richiamate, dunque, tali risultanze documentali non sembrano esservi dubbi né sull'attività della parte ricorrente e neanche sulla natura speciale dei rifiuti prodotti. La società ha fornito gli elementi probatori idonei e

necessari per dimostrare la prova dell'esonero dal pagamento della TARI sulle aree destinate alla produzione ed alle stesse connesse.

Sulla scorta della documentazione depositata, l'odierno Collegio, in linea con le pronunce di merito di analogo tenore (CTP Foggia ZXXX/16 e XXXX/16), in parziale accoglimento del ricorso, ritiene legittima l'esclusione dalla tassazione dei locali destinati alla produzione, individuati con la p.lla XXX, fg. XXXX, sub 8 ed indicati come "stabilimenti industriali con capannoni di produzione", individuati in rosa nella planimetria inviata al Comune, rispettivamente di mq 1436 e mq.184.

Sulla base degli elementi di giudizio approfonditi e considerati, il Collegio accoglie parzialmente l'appello.

Quanto alle spese, al parziale accoglimento consegue la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie parzialmente l'appello, nei limiti indicati in parte motiva. Spese compensate